

374350

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI,
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6630

Brindisi, li 30 GIU. 1950

Uff. Amm.vo

Al Sig.^{ra} ALO' Palmer

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Via S'Apule - lotto 1° n. 2/A

CEGLIE MESSAPICO

~~~~~

Si ~~trasmette~~, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

*[Handwritten signature]*

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demenziale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I <sup>l</sup> sottoscritti <sup>o</sup> (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9  
dimoranti (2)

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti  
convenzioni fra essi <sup>o</sup> denunzianti <sup>e</sup> (3) ed il

Sig. ~~GLO~~ PAIMA

convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n°/2 del 1<sup>a</sup>/640 Otto

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di

CEGLIE MESSAPICO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2550 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. ~~750~~ 22680

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

L. DENUNZIANTE (7)  
IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle  
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1200)

MOD. 1-BIS  
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. ALO' PALMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.A/2 del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

27 Agosto 1962

119

DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 30 AGO 1962 19 al N. 3409

col. foglio registro Atti privati, ed esatti lire

IL CASSIERE

Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

DIRETTORE RICEVUTE

(Dott. Davide Fasano)

**ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269**

**Art. 79.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

**Art. 82.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

**Art. 89.**

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

**Art. 101.**

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

**Art. 104.**

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

**Art. 112.**

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

**Art. 114.**

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

**Art. 18.**

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo  
(art. 14 della Legge 9-8-1954 n. 640)

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Esemplare da restituire al denunciante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

### UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del *Bollettino denunce* 902;

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunziati e indicazione se  
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

### DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt<sup>o</sup> (1) Com.te Ubaldo

vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I A. U. P.

dimorant<sup>e</sup> (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess<sup>a</sup> denunziant<sup>e</sup> (3) e la

Sig.ra ALO' PALMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 61 19

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 /A del 1° Lotto  
di Case popolari nel Comune di Ceglie Messapico  
L. 640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 2.550, = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... add. av. di Brindisi



IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia ..... 19 ..... al N. 1711

col. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire con Bollo

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

*Carquanti*

(710/62) Rich. 12 del 1959 - Ist. Pol. Stato - G. C. (1.000.000)



IL DIRETTORE  
DIRETTORE REGGENTE

Dott. Davide Fasano

**ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269**

**Art. 79.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

**Art. 82.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

**Art. 89.**

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

**Art. 101.**

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

**Art. 104.**

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

**Art. 42.**

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

**Art. 44.**

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 60 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

**Art. 18.**

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dell'ap=  
partamento sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_, int. \_\_\_\_\_, nel prendere in possesso i lo=  
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver  
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto  
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte  
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio  
ni di funzionamento.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Osservazioni :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F I R M A

*Calma Donata*  
\_\_\_\_\_

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6121  
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU 1960

OGGETTO: Assegnazione  
alloggi in locazione sem-  
plice - LECCE 640 -  
\*\*\*\*\*

Al Sig. Lamonia Giovanni

Via Chirulli Leo

Peglio Menafico

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via D'Aprile Lotto 1°, Scala A Interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.6.1960 al 10.7.1960  
L. 510 vano x vani 5 ..... L. 2.550
- b) - canone consumo acqua normale....." 500
- c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150
- d) - I.G.E. 3% su a)....." 77

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3.277

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)..... " 9.831
- f) - deposito spese contrattuali ..... " 1.500
- TOTALE..... L. 14.608

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6121  
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 14 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione  
alloggi in locazione sem-  
plice - LECCE 640 -  
\*\*\*\*\*

Al Sig. Lamone Giovanni

Via Chirulli 40

Peglio Meneghini

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via D'Aprile Lotto 1°, Scala A Interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.6.1960 al 10.7.1960  
L. 510 vano x vani 5 ..... L. 2550  
b) - canone consumo acqua normale ..... " 500  
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale ..... " 150  
d) - I.G.E. 3% su a) ..... " 78

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3278

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) ..... " 981  
f) - deposito spese contrattuali ..... " 1500  
TOTALE ..... L. 14608

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

